



1506
UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI URBINO
CARLO BO

COMMISSIONE SPIN-OFF E START-UP DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI URBINO CARLO BO
Verbale n. 1/2021 del giorno 17 maggio 2021

Il giorno 17 maggio 2021 si è riunita in modalità on line (meet.google.com/nye-ckto-qpe) la Commissione Spin-off e Start-up dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, convocata con nota prot. n. 41314 del 11 maggio 2021 a firma del Presidente della Commissione, Prof. Fabio Musso, con il seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Presidente
2. Richiesta di proroga della convenzione con lo spin-off Lingua Ideale s.r.l.

La seduta della Commissione Spin-off e Start-up si apre alle ore 9.05.

Sono presenti alla riunione in videoconferenza il Presidente prof. Fabio Musso, il prof. Massimo Ciambotti, la prof.ssa Elisabetta Righini, il prof. Giovanni Zappia e il dott. Fabrizio Maci, responsabile dell'Ufficio Terza Missione. Verbalizzano la dott.ssa Francesca Martinuzzi e la dott.ssa Giuseppina Fusco, addette dell'Ufficio Terza Missione.

Assiste alla riunione l'avv. Giovanni Maria Nori, assegnista di ricerca in Diritto Commerciale che collabora con l'Ufficio Terza Missione nell'ambito del progetto Brevettare@Uniurb in collaborazione con il MISE.

Il Presidente apre la discussione sui punti all'Ordine del Giorno.

1. Comunicazioni del Presidente

Non ci sono comunicazioni.

2. Richiesta di proroga della convenzione con lo spin-off Lingua Ideale s.r.l.

Il Presidente chiede alla dott.ssa Martinuzzi di illustrare il punto all'ordine del giorno. La dott.ssa Martinuzzi prende la parola e comunica che la società Lingua Ideale srl, in qualità di spin-off dell'Università di Urbino, ha sottoscritto in data 3 giugno 2018 una convenzione con l'Ateneo di durata triennale, dunque prossima alla scadenza, che riguarda il mantenimento dello status di spin-off e l'utilizzo del logo dell'Ateneo. Ai sensi dell'art. 2 della convenzione, relativo alla durata, la Società, sia pur senza rispettare il dovuto preavviso di 90 giorni, ha richiesto la proroga di tale convenzione. La proroga, come suggerito dall'Ufficio Legale, implica che il documento di convenzione venga rinnovato tal quale in ogni sua parte. Dalla data di stipula della convenzione tuttavia vi sono stati dei cambiamenti regolamentari. La presente convenzione è stata stipulata infatti sulla base del regolamento vigente nel 2015 mentre nel 2020 è stato approvato un nuovo regolamento. La convenzione inoltre riguarda l'uso della dicitura e del logo che sono a loro volta cambiati, perché è stato istituito un nuovo logo specifico per gli spin-off. Lingua Ideale ha sottoscritto in data 14 ottobre 2019 una seconda convenzione, di durata triennale, per l'uso del nuovo logo. L'Ufficio Legale di Ateneo, consultato in proposito, ritiene che non sia possibile una proroga della convenzione tal quale.

La Commissione propone la sottoscrizione di una convenzione *ex novo*, eventualmente di durata pari a quella della convenzione per l'utilizzo del logo, per allineamento.



La dott.ssa Martinuzzi riferisce quindi un'ulteriore obiezione dell'Ufficio Legale alla diretta proroga e mantenimento dello status di spin-off da parte della Società Lingua Ideale srl. Il vigente Regolamento Spin-off e Start-up recita infatti all'art. 13: "Il mantenimento dello status di spin-off [...] è subordinato alla presenza dei criteri di accreditamento", indicati all'art. 4 del Regolamento stesso, di cui si dà lettura:

"L'Università individua i seguenti come requisiti necessari per considerare una società "Spin-off dell'Università":

- a) l'impresa, nell'esecuzione della propria attività di business, deve prevedere l'utilizzo industriale, commerciale e sociale di risultati di ricerca dell'Università. L'Università si riserva comunque il diritto di chiedere una partecipazione al capitale sociale;
- b) l'attività e gli obiettivi dello Spin-off non devono essere in concorrenza con le attività dell'Università e delle sue strutture, ivi comprese le attività di consulenza e ricerca per conto terzi di cui all'articolo 66 del D.P.R. 11.7.1980 n. 382 e dell'articolo 49 del T.U. delle Leggi sull'Istruzione Superiore;
- c) l'impresa deve essere costituenda o costituita da meno di 2 anni alla data di presentazione della domanda;
- d) il verificarsi di almeno uno dei seguenti 3 requisiti:
 - i) azienda costituita su iniziativa dell'Università;
 - ii) azienda con partecipazione dell'Università, diretta o indiretta, al capitale sociale;
 - iii) azienda con partecipazione al capitale sociale di almeno una unità che appartenga alle categorie Docenti, Ricercatori, Assegnisti o Dottorandi di ricerca;
- e) il piano di business dello Spin-off, redatto secondo gli allegati 1 e 2 al presente Regolamento, deve essere chiaramente identificato, dal punto di vista della sostenibilità tecnico economico-finanziaria, della capacità gestionale e imprenditoriale del Team imprenditoriale, della potenzialità del mercato di riferimento, delle modalità di reperimento delle risorse complementari (umane, strumentali, finanziarie, proprietà intellettuale). Nel piano di business è necessario inserire le modalità di sfruttamento da parte dello Spin-off delle conoscenze dell'Università e/o la valorizzazione delle attività di ricerca;
- f) deve essere chiaramente definito e regolato, con convenzione come da Allegato 3 o 4 al presente Regolamento, il rapporto tra la società Spin-off e l'Università, dal punto di vista dell'utilizzo di risorse e servizi dell'Università;
- g) devono essere rispettate le norme e i regolamenti sull'incompatibilità della partecipazione di Docenti, Ricercatori, Assegnisti e Dottorandi di ricerca alle Spin-off;
- h) in caso di partecipazione dell'Università, devono essere rispettati i requisiti definiti dall'Università per la partecipazione al capitale sociale delle Spin-off, di cui all'articolo 10;
- i) l'impresa deve essere costituita da almeno un Proponente Spin-off così come definito all'articolo 2".

Stando a quanto rilevato dall'Ufficio Legale, posto che le suddette caratteristiche debbano essere detenute al momento del rinnovo, nessuno spin-off avrebbe la possibilità di rinnovare una convenzione dato che, avendo stipulato almeno una convenzione di tre anni, nessuno soddisferà quanto previsto al punto c).

Infine, sempre secondo i rilievi dell'Ufficio Legale, rimane in sospeso la questione dell'utilizzo da parte dello spin-off di spazi e attrezzature dell'Ateneo, per la quale si è in attesa di valutazioni da parte



1506
UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI URBINO
CARLO BO

dell'Ufficio Contratti. Secondo il Regolamento vigente, art. 4 comma 1 lettera f), "deve essere chiaramente definito e regolato, con convenzione come da Allegato 3 o 4 al presente Regolamento, il rapporto tra la Società Spin-off e l'Università, dal punto di vista dell'utilizzo di risorse e servizi dell'Università".

Considerato quanto evidenziato nella delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Università n. 66 del 27 maggio 2011 con cui fu approvato il progetto di costituzione dello Spin-off Lingua Ideale, tutti concordano che lo spin-off è stato costituito su iniziativa dell'Università e che pertanto uno dei tre criteri indicati dal Regolamento art. 4 comma 1 lettera d) è soddisfatto.

Dopo ampia e approfondita discussione sulla base del Regolamento in essere, la Commissione all'unanimità fornisce, preliminarmente, un'interpretazione autentica dell'art. 4 escludendo il requisito di due anni per i criteri di rinnovo dell'accreditamento, in quanto riferito solo alla prima richiesta.

Tutti concordano sul fatto che:

- la Società Lingua Ideale srl abbia ancora i requisiti per godere dello status di spin-off, come peraltro approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 266/2020 del 18 dicembre 2020
- essendo mutato il quadro regolamentare, si reputa necessario stipulare una nuova convenzione quadro che recepisca i nuovi punti di diversità dei due regolamenti citati, all'interno della quale fare rientrare i vari strumenti attuativi che riguardano l'utilizzo del logo e degli spazi.

La Commissione all'unanimità ritiene che come durata della nuova convenzione si debba mantenere quella della convenzione del logo per avere un'unica data di scadenza (ottobre 2022)

La Commissione stabilisce di portare all'approvazione del Consiglio di Amministrazione la nuova convenzione in Allegato 1 al presente verbale.

Il verbale è visto, letto e approvato seduta stante.

La seduta si chiude alle ore 9.56.

Urbino, 17 maggio 2021

prof. Fabio Musso (Presidente)

Il Consiglio di Amministrazione

Premesso che:

- tra l'Ateneo e la società Lingua Ideale srl con sede a Urbino vige una Convenzione che regola i rapporti tra le parti, nonché il mantenimento dello status di spin-off e l'utilizzo del logo dell'Ateneo da parte della Società stessa;
- tale convenzione scadrà in data 3 giugno 2021;
- la Società ha richiesto al Rettore la proroga della suddetta convenzione;
- tra l'Ateneo e la società Lingua Ideale srl con sede a Urbino vige inoltre una Convenzione che regola l'utilizzo non esclusivo del marchio "Spin-off dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo";
- che tale seconda convenzione scadrà in data 14 ottobre 2022;

Visti: - il d.lgs. 297/1999 "Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori" ed in particolare l'art. 2 comma 1 lettera e) dove si definiscono le caratteristiche delle società spin-off universitarie;

Richiamati:

- il vigente Statuto dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo ed in particolare l'art. 1 "Principi fondamentali" comma 3;
- la Convenzione di durata triennale avente ad oggetto la regolamentazione dei rapporti tra la Società Lingua Ideale srl e l'Ateneo, relativamente al mantenimento dello status di spin-off e all'utilizzo del logo dell'Ateneo, sottoscritta dalle parti in data 3 giugno 2018;
- la Convenzione di durata triennale per l'utilizzo non esclusivo del marchio "Spin-off dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo", sottoscritta dall'Ateneo e dalla Società Lingua Ideale srl in data 14 ottobre 2019;
- il Regolamento Spin-Off e Start-up, emanato con Decreto Rettorale n. 152/2019 del 29 aprile 2019, modificato con Decreto Rettorale n. 132/2020 del 9 marzo 2020, in vigore dal 13 marzo 2020;
- la Delibera n. 266/2020 del Consiglio di Amministrazione del 18 dicembre 2020, con la quale si approva, tra l'altro, che la Società Lingua Ideale srl possa vantare lo status di "Spin-off dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo", fino alla prossima tornata di monitoraggio ovvero fino al sopravvenire di condizioni che ne richiedano la revoca;
- la lettera prot. 38567 del 30 aprile 2021 con la quale la Società Lingua Ideale srl richiede la proroga della Convenzione avente ad oggetto la regolamentazione dei rapporti con l'Ateneo, relativamente al mantenimento dello status di spin-off e all'utilizzo del logo dell'Ateneo;
- il verbale della Commissione Spin-off e Start-up n. 1/2021 del giorno 17 maggio 2021, nel quale si esprime parere favorevole alla proroga della suddetta Convenzione, con gli adeguamenti formali richiesti dal vigente Regolamento;

DELIBERA

1. di approvare la proroga della Convenzione con la Società Lingua Ideale srl secondo il testo di seguito riportato:

CONVENZIONE

TRA L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI URBINO CARLO BO
E LA SOCIETA' LINGUA IDEALE SRL

Scrittura privata redatta in unico esemplare in forma elettronica, a valere ad ogni effetto di legge (art. 15 comma 2 bis della l. 241/1990)

L'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo con sede in via Saffi n. 2 - 61029 Urbino, codice fiscale n. 82002850418, partita iva n. 00448830414 (di seguito denominata *Università*) nella persona del suo Rettore e legale rappresentante Giorgio Calcagnini

e

la società Lingua Ideale srl con sede in via Guido da Montefeltro 43, 61029 Urbino, partita iva n. 02459700411 (di seguito denominata *Società*) nella persona del suo legale rappresentante Silvia Vandini

- Visto il Regolamento Spin-Off e Start-up, emanato con Decreto Rettorale n. 152/2019 del 29 aprile 2019, modificato con Decreto Rettorale n. 132/2020 del 9 marzo 2020, in vigore dal 13 marzo 2020, che definisce i modi e gli ambiti in cui l'Ateneo, nel perseguire la terza missione istituzionale, autorizzi e offra sostegno a iniziative imprenditoriali finalizzate alla valorizzazione delle conoscenze e dei risultati della ricerca accademica;
- Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Università n. 66 del 27 maggio 2011 con cui è stato approvato il progetto di costituzione dello Spin-off, al cui capitale sociale l'Ateneo partecipa con una quota dell'8,33%;
- Visto l'atto costitutivo della società Lingua Ideale srl, sottoscritto in data 9 settembre 2011 in Urbino davanti al Notaio Marco Paladini (Repertorio N.21.261, Raccolta N.10.345);
- Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 216 del 22/09/2017 "Ricognizione e revisione straordinaria delle partecipazioni ai sensi del D.Lgs. 18 agosto 2016 n. 175", con la quale l'Ateneo approva l'alienazione della partecipazione detenuta nella società Lingua Ideale s.r.l.;
- Vista la Delibera n. 236/2020 approvata in data 10 novembre 2020 dal Consiglio del Dipartimento di Scienze della Comunicazione, Studi Umanistici e Internazionali (DISCUI), con la quale si esprime parere positivo in merito al permanere dell'insussistenza del conflitto di interessi con la Società spin-off "Lingua Ideale" srl;
- Visto il Verbale della Commissione spin-off e start-up n. 3/2020 del giorno 4 dicembre 2020, da cui risulta che la Commissione stessa esprime parere favorevole riguardo al mantenimento dello status di spin-off da parte della società Lingua Ideale srl;
- Vista la delibera n. 266/2020 del Consiglio di Amministrazione del 18 dicembre 2020, con la quale si approva che la Società Lingua Ideale srl possa vantare lo status di "Spin-off dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo" fino alla prossima tornata di monitoraggio ovvero fino al sopravvenire di condizioni che ne richiedano la revoca;
- Valutata l'importanza e la numerosità delle attività svolte dalla società Lingua Ideale srl in collaborazione con l'Ateneo;

tutto ciò premesso come parte integrante e sostanziale della presente Convenzione

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto

Oggetto della presente Convenzione è la regolamentazione dei rapporti tra l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo e la Società Lingua Ideale srl, relativamente al mantenimento dello status di spin-off e all'utilizzo del logo dell'Ateneo.

Inoltre, la presente Convenzione disciplina i termini di tutela della proprietà intellettuale dell'Università e della Società e l'accettazione dei termini regolamentari da parte della Società.

Art. 2 – Durata

1. La presente Convenzione decade in data 14 ottobre 2022.
2. Al termine del periodo di cui al precedente comma, la Convenzione non si ritiene tacitamente rinnovata; la Società ha titolo a richiederne il rinnovo, presentandone richiesta scritta all'Ateneo con preavviso di almeno 90 giorni.

Art. 3 – Utilizzo della dicitura “Spin-off dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo” e del logo dell'Università

La Società non è autorizzata ad utilizzare il logo dell'Ateneo.

Per quanto attiene all'utilizzo del Marchio (logotipo e dicitura) “Spin-off dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo” si rinvia alla Convenzione per l'utilizzo non esclusivo del marchio “Spin-off dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo”, sottoscritta dall'Ateneo e dalla Società in data 14 ottobre 2019.

Art. 4 - Impegni della Società

La Società si impegna a:

- a) non svolgere attività in concorrenza con quella istituzionale dell'Università;
- b) osservare e far osservare, usando la migliore diligenza, a tutto il proprio personale, inclusi i collaboratori esterni, l'obbligo di riservatezza e segretezza in relazione ad eventuali attività svolte dall'Università nei locali e con le attrezzature utilizzati anche dalla Società;
- c) non richiedere prestazioni o impartire istruzioni al personale dell'Università diverso da quello autorizzato alla partecipazione delle attività della Società stessa;
- d) adoperarsi affinché le professionalità necessarie alla propria attività siano reperite prioritariamente tra i laureati, i dottorandi e i dottori di ricerca dell'Università, con lo scopo di svolgere una funzione di ponte tra il percorso universitario e il mondo del lavoro.

la Società accetta inoltre esplicitamente e sottoscrive quanto previsto dal Regolamento Spin-off vigente al momento della stipula della presente Convenzione.

Art. 5 –Trattamento dati personali

Ciascuna parte si impegna al trattamento dei dati personali in piena osservanza di quanto previsto dal D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e dal Regolamento EU 2016/679.

Con la sottoscrizione della presente Convenzione, ciascuna parte consente esplicitamente all'altra parte l'inserimento dei propri dati nelle rispettive banche dati. Ciascuna delle parti consente espressamente all'altra parte di comunicare i propri dati a terzi, qualora tale comunicazione sia necessaria in funzione degli adempimenti, diritti ed obblighi di legge connessi all'esecuzione della presente Convenzione, ovvero renda più agevole la gestione dei rapporti dallo stesso derivanti. Le parti prendono altresì atto dei diritti a loro riconosciuti dal D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 – Codice in materia di tutela dei dati personali e dal Regolamento EU 2016/679, ed in particolare del diritto di richiedere l'aggiornamento, la rettifica o la cancellazione degli stessi.

Art. 6 - Obblighi di riservatezza

Le parti si obbligano a mantenere riservati i dati e le informazioni di cui vengano in possesso e, comunque, a conoscenza, a non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto. Tale obbligo concerne altresì le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che le parti sviluppano o realizzano in esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Le parti sono responsabili per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori degli obblighi di segretezza anzidetti.

Art. 7 - Proprietà intellettuale

1. I diritti di proprietà intellettuale e industriale appartenenti all'Università potranno essere messi a disposizione della Società sulla base di appositi contratti di cessione o di licenza nel rispetto dei Regolamenti di Ateneo e della disciplina generale ad essi applicabile, compatibilmente con l'attività di valorizzazione perseguita e gli impegni contrattuali assunti.
2. Della proprietà intellettuale dei risultati della ricerca svolta dalla Società è titolare la Società stessa.
3. Per il periodo di durata della presente Convenzione l'Università, per le proprie attività istituzionali di ricerca e/o di didattica, potrà richiedere alla Società, che sarà tenuta a concederla se non ricorrano gravi motivi ostativi, licenza d'uso gratuita, senza diritto di sublicenza.

Art. 8 - Recesso

Le parti hanno il diritto di recedere dalla presente Convenzione in qualunque momento, dandone comunicazione con preavviso di sei mesi, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 9 – Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione si rinvia alle norme legislative, statutarie e regolamentari applicabili in materia ed in particolare al Regolamento Spin-off e Start-up.

Art. 10 – Controversie

Qualunque controversia dovesse eventualmente insorgere tra le parti, che non sia composta in via amichevole, sarà risolta mediante ricorso all'Autorità Giudiziaria. Il Foro competente è quello di Urbino, salvo il ricorso alla procedura del disposto del d.lgs. n. 28 del 4 marzo 2010 sulla mediazione civile, in attuazione della legge n. 69 del 18 agosto 2009.

Art. 11 - Imposta di registro e di bollo

La presente Convenzione, redatta in bollo in un unico originale, è soggetta a registrazione solo in caso d'uso. Le spese di bollo sono a carico della Società, mentre le spese di registrazione sono a carico della parte richiedente.

Urbino,

Il Rettore

Il Legale rappresentante della Società

Firme autografe sostituite a mezzo firme digitali ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 del d.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.